

Organizzare Brevetti randonnée senza (troppi) rischi giudiziari

MANUALETTO PER RICONOSCERE I PERICOLI ED EVITARLI

*A cura di
Vincenzo Ferrarese, Randonneur*

PRIMA DI COMINCIARE: TRE DOMANDE

(che riproporremo in seguito per vedere se “rispondiamo uguale”)

- 1) Discesa ripida in una Rando qualsiasi. Uno di noi perde il controllo della bici ed investe una bimba regolarmente al bordo della strada insieme al suo papà. La bimba purtroppo decede. L'Organizzatore può avere responsabilità?
- 2) In caso di contenzioso giudiziario per un evento di danno, il Tribunale (civile o penale che sia) chiamato a decidere se l'Organizzatore della Randonnée in cui si è verificato l'evento abbia o meno responsabilità, userà lo stesso metro di giudizio sia che si tratti di una 200 km sia che si tratti di una 1.200 km?
- 3) Il Ciclismo in forma di Randonnée è uno sport “estremo” così come vengono definiti altri sport, quali ad esempio il parapendio ?

PREMESSA

Parlare di responsabilità giudiziaria nell'ambito della nostra amata disciplina sportiva, è certamente antipatico, ma soprattutto oggi che il nostro “movimento” si vede in costante evoluzione, necessario. E questo non certo per spaventare o dissuaderci dall'assumere iniziative organizzative, quanto piuttosto per ragionare tutti insieme sugli aspetti legali connessi alla nostra attività, per riconoscere e limitare i rischi.

Nel fare ciò dovremo sin da subito abbandonare (o almeno accantonare...) il nostro punto di vista e quindi il nostro modo da “randagi” di vedere le Randonnée, ma considerare piuttosto come altri legittimamente, possano giudicare le nostre notti insonni passate a pedalare, le nostre “insensate” ore di pedale continuo, i nostri “microsonni”.

Sicché il concetto di responsabilità nell'organizzare Randonnée, deve essere in questo contesto valutato e considerato dal punto di vista non tanto genericamente altrui, ma piuttosto da quello di un Giudice che sicuramente nel nostro modo di fare ciclismo vede soltanto una parola scritta tutta in maiuscolo: PERICOLO.

D'altro canto, persino a noi che siamo quasi abituati a tutto, non fanno (o comunque non dovrebbero far) molto sorridere quelle scene alle quali ci ha abituato la P.B.P.: randonneurs ai bordi delle strade nella notte e nella bruma, abbattuti dalla stanchezza che paiono più morti che vivi.

Quante volte abbiamo rallentato o ci siamo fermati per sincerarci delle condizioni di qualcuno di loro accasciato troppo vicino alla strada?

E detto tra noi francamente, fin tanto che non si sono finalmente fermate, di quanto potenziale pericolo per la circolazione stradale potevano essere quelle persone tanto affrante dalla stanchezza e probabilmente altrettanto poco lucide?

Qualcuno su FB ha scritto di allucinazioni...

Quanti di noi non le hanno mai avute?

Ebbene, proviamo ora ad immaginare un Giudice lontano anni luce dal nostro mondo, oppure addirittura ostile a noi ciclisti, in quanto automobilista duro e puro.

Quale potrà essere la sua impostazione mentale verso chi organizza “queste cose” dove centinaia di disperati pedalano 90 ore dormendone (se va bene) 8?

In un contesto dove mancano regole certe, le decisioni dei Giudici (cioè le loro sentenze) si fonderanno -come vedremo- su concetti pericolosamente generici quali la prudenza/imprudenza, diligenza/negligenza e la perizia/imperizia, oppure su norme e regole tecniche pensate in ambito di Federazione, ma capaci di tornare indietro come un boomerang incontrollabile. Ed anche di queste parleremo.

Un Giudice che dovesse valutare profili di responsabilità organizzativa, dovrà bilanciare il “favore sociale” verso lo sport in generale (e domandarsi se tale favore e benevolenza si può spingere sino a ricomprendere anche il “nostro” sport che gli potrà invece e sicuramente apparire insensato e temerario), con l'interesse al risarcimento di una eventuale vittima.

Certo, i Randonneurs -al pari di tutti i praticanti di sport- accettano il rischio tipico della loro disciplina ed allora l'ordinamento giudiziario si disinteressa dei piccoli incidenti che possono colpirli.

Ma nessun concetto di accettazione del rischio, può assorbire e coprire gravi lesioni fisiche o addirittura la morte di uno sportivo.

E nessuna dichiarazione liberatoria, per quanto ottimamente e lungimirantemente pensata, potrà esonerare l'Organizzatore da responsabilità se essa vi è stata.

Per non parlare poi delle terze persone, estranee alla manifestazione e nel nostro caso estranee alla Randonnée che invece nessun rischio hanno mai accettato e men che mai firmato liberatoria alcuna. E allora un'altra domanda: se un Randonneur causa un importante danno fisico o addirittura la morte di un ciclista estraneo alla manifestazione o di un ignaro pedone e se la copertura assicurativa del danneggiante è insufficiente, dubbia o anche soltanto difficile da pretendere (si pensi ad un Randonneur di un altro continente e non importa se asiatico, indiano, africano o americano), secondo voi il Giudice -con le premesse fatte- sarà o non sarà determinato a ricercare una qualche responsabilità in capo all'Organizzatore per favorire il ristoro dei danni ?

Ed in Italia, il mezzo più persuasivo per invogliare l'Organizzatore (inteso come legale rappresentante dell'ASD) a risarcire il danno, è un processo penale...

PARTE PRIMA

ORIENTAMENTI GENERALI NECESSARI

-I-

LA RESPONSABILITA' GIURIDICA

Prima di entrare nel merito delle regole specifiche che vanno osservate nella organizzazione di una Randonnée, è opportuno tracciare qualche “grande linea” per comprendere cosa si intende per responsabilità giuridica e come essa possa in qualche modo colpire un Organizzatore nel caso in cui si sia verificato un “incidente” durante la sua manifestazione sportiva.

In linea generale, se “per colpa mia” una persona subisce un danno ingiusto, io devo risarcirla economicamente.

E questo effetto si chiama “responsabilità civile”.

La responsabilità civile, tuttavia, la si neutralizza bene stipulando una idonea polizza di assicurazione. Però se quel danno ingiusto consiste di lesioni personali in quanto “per colpa mia” ho -per esempio- involontariamente causato (o non ho impedito che si causasse) una frattura ad una gamba altrui, rispondo anche penalmente di un reato e precisamente di lesioni colpose.

Questo farà sì che, oltre che dover risarcire l'infortunato, subirò un processo penale.

Se infine per disgrazia ho involontariamente causato (o non ho impedito che si causasse) la morte di una persona, dovrò risarcire i suoi familiari e sarò processato per omicidio colposo.

La mia responsabilità sia civile, sia penale sarà identica tanto nel caso che l'evento dannoso lo abbia causato direttamente (responsabilità commissiva), quanto nel caso in cui ciò sia avvenuto sia indirettamente, in seguito ad una mia omissione (responsabilità omissiva, Vedremo tra poco degli esempi che chiariranno meglio i concetti).

Quanto detto sopra, regola il principio di responsabilità di ciascuno di noi nella vita di tutti i giorni.

L'Organizzatore di eventi sportivi, si pone più in là ed oltre, perché assume l'iniziativa di sottostare ad un numero superiore di norme, rispetto a quelle “di tutti i giorni” e di doverle rispettare tutte.

Capiamo dunque l'importanza di avere la conoscenza di queste norme.

Cerchiamo ora di entrare più nel dettaglio, precisando che per non appesantire troppo la nostra trattazione, non ci occuperemo della cosiddetta “responsabilità contrattuale”, né in generale, né con riferimento all'organizzazione di Randonnée, perché i suoi riflessi pratici sono decisamente meno rilevanti rispetto a quelli della responsabilità sia penale, sia civile per “fatto illecito” che andiamo subito di seguito a trattare.

-II-

LA RESPONSABILITA' CIVILE IN PARTICOLARE

Si è poc'anzi accennato che un principio generale del diritto italiano (art. 2043 del Codice civile) è quello secondo cui: “Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

Abbiamo già visto sopra che l'azione di responsabilità, cioè il cosiddetto “fatto illecito” può essere tanto commissiva, quanto omissiva.

Vedremo nel prossimo capitolo che tratta della responsabilità penale, cosa si intende per fatto doloso e fatto colposo, perché l'anzidetta norma si rifà appunto al diritto penale nell'operare il distinguo.

Quello che qui interessa approfondire, è la portata generale di questo principio che regola la responsabilità civile (la "R.C." nel gergo assicurativo), detta anche responsabilità extracontrattuale. Ed allora incominceremo ad osservare che se io voglio essere risarcito da qualcuno perché ritengo di essere stato danneggiato da un suo fatto ingiusto, devo obbligatoriamente provare:

-di avere subito davvero un danno;

-la "colpa" del danneggiante e cioè che il danno che ho sofferto è dipeso da un comportamento doloso o colposo altrui;

-che senza quel comportamento (commissivo od omissivo) il danno non si sarebbe verificato, cioè devo provare il cosiddetto "nesso di causalità necessaria" tra comportamento altrui e danno mio.

Si dice quindi che il danneggiato ha un pieno onere della prova.

Se manca la prova anche solo di una delle suddette circostanze, egli non otterrà alcun risarcimento. Questo, come abbiamo già osservato, è il principio generale che trova origine nel dettato dell'art. 2043 del Codice Civile.

Ma se io causo un danno a qualcuno "nello svolgimento di un'attività pericolosa" tutto il meccanismo dell'onere della prova si ribalta.

In questo caso infatti, ai sensi dell'art. 2050 del Codice Civile, al danneggiato basterà provare il danno.

Spetterà invece a me provare "di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno".

Ma il bello (anzi, il brutto) di questa prova è che essa è impossibile.

Infatti, se un Giudice si dovesse occupare di applicare l'art. 2050 del Codice Civile, scriverà nella sentenza (in maniera un bel po' più tecnica, ovviamente) che "se il danno si è verificato, ciò significa che il danneggiante non ha adottato tutte le misure e le cautele necessarie o anche soltanto idonee ad evitarlo":

...il cane che si morde la coda !!!

Il perché mi sia passato per la testa di parlare di "attività pericolose" qui tra di noi Randonneurs, lo spiegherò meglio in seguito, ma mi sa che in tanti, se non tutti, ne abbiano già un'idea.

Ad ogni buon conto e per fortuna, avere una buona polizza assicurativa, ci mette al riparo dal dover sborsare risarcimenti potenzialmente anche colossali.

-III-

LA RESPONSABILITA' PENALE IN PARTICOLARE

Come già sopra accennato, se per colpa mia decede una persona, io sarò processato in un processo penale e (molto probabilmente) condannato ad una pena detentiva.

Se in quel processo penale gli eredi della vittima si "costituiscono parte civile", io sarò condannato anche a risarcire economicamente il danno.

E -come si vedrà più avanti- si parlerà di centinaia e centinaia di migliaia di Euro.

Ma cosa vuol dire "per colpa mia"?

Può voler dire che:

-la morte di quella persona io l'ho voluta e cercata ed allora si parla di omicidio volontario o "doloso";

-non mi sono mai nemmeno sognato di voler la morte di quella persona, io ci ho solo litigato e nell'impeto l'ho colpita con un pugno e nel cadere ha battuto la testa. In questo caso si tratta di omicidio "preterintenzionale";

MA MENTRE QUESTI DUE CASI NON CI INTERESSANO, PER SVENTURA INVECE I PROSSIMI BEN POTREBBERO

- in discesa i freni della bici usurati e da me non controllati (per negligenza) hanno impedito di fermarmi in tempo ed ho urtato una persona causandone il decesso;
- in discesa veloce confidando nella mia abilità, ho affrontato (imprudentemente) una curva dietro la quale stava un ciclista a terra dolorante per una caduta ed io lo investito causandone il decesso;
- in discesa ho sbagliato ad impostare la curva (per imperizia), ho sbandato ed ho urtato un ciclista causandone la caduta ed il conseguente decesso;
- in discesa scendevo a 70 km orari, mentre il limite era di 50, (violando l'art. 142 del Codice della Strada) ho urtato una persona, ecc.

I quattro casi precedenti, illustrano la responsabilità colposa commissiva, rispettivamente per negligenza, imprudenza ed imperizia. E tutti riguardano un comportamento attivo, commissivo, appunto.

La mia responsabilità in questi casi, discende da quanto stabilito dall'art. 43 del Codice Penale e cioè: "Il delitto è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza, imprudenza o imperizia, oppure per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline".

La responsabilità colposa, tuttavia si può ravvisare anche se "non ho fatto niente", anzi, proprio per questo:

-non volevo fare e non ho fatto proprio nulla a quella persona, e mi viene contestato proprio questo, il non avere fatto nulla o comunque non avere fatto abbastanza di ciò che mi competeva per evitarne il decesso; e ciò che mi competeva, cioè il comportamento attivo che dovevo tenere, sta scritto in leggi o regolamenti oppure imposto da ordini o da discipline.

La mia responsabilità, in questo caso, discende dall'art. 40 del Codice Penale: "Non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo" e ancora dall'art. 43 del Codice Penale, nella parte in cui prevede che "Il delitto è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica (...) per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline." .

Cosa sono le leggi, lo sappiamo tutti (quante siano è un mistero, conoscerle tutte è impossibile e conseguentemente osservarle tutte...). Il Codice della strada, appartiene ovviamente alla categoria. Con il termine "Regolamenti" si intendono di solito gli atti della Pubblica Amministrazione, ad esempio il regime autorizzativo comunale per le manifestazioni sportive.

Con il termine "Ordini" si intendono di solito i provvedimenti imperativi dell'autorità Giudiziaria o Amministrativa, ad esempio l'ordinanza comunale dichiarativa di non percorribilità di una strada

Con il termine DISCIPLINE, si intendono di solito le "regole tecniche" o le "norme tecniche" che regolamentano la disciplina di una determinata attività.

Per quello che a noi interessa, è bene fare attenzione che appartengono a questa categoria **le norme attuative della Federazione Ciclistica Italiana per il Settore Amatoriale Nazionale (S.A.N.)**

Ma su questo punto, che merita un buon approfondimento, torneremo in seguito.

In conclusione di questo punto, basti dire che tutto quanto abbiamo appena osservato per lo sventurato caso in cui una persona sia deceduta "per colpa mia", vale anche per il caso in cui "per colpa mia" una persona abbia sofferto delle lesioni biologiche: frattura di una clavicola, di una spalla ecc. ¹

¹Sulla ammissibilità delle "lesioni preterintenzionali" si veda la recente sentenza della Corte di Cassazione, V Sezione Penale, n. 20797 del 10.05.2018.

PARTE SECONDA

ORIENTAMENTI SPECIFICI

-I-

COSA INTENDE LA LEGGE PER ORGANIZZATORE DI MANIFESTAZIONE SPORTIVA E QUINDI DI RANDONNEE

-REGOLE SPECIFICHE DA RISPETTARE-

Si considera “organizzatore” di una manifestazione sportiva, chiunque (sia esso una persona fisica o una associazione dilettantistica, piuttosto che una società sportiva) “promuove (consapevolmente o meno assumendosene tutte le responsabilità civili, penali e amministrative), l'incontro di uno o più atleti con lo scopo di raggiungere un risultato in una o più discipline sportive, indipendentemente dalla presenza o meno di spettatori e, quindi, indipendentemente dal pubblico spettacolo”².

Dunque, pacificamente, l'Organizzatore di una Randonnée, è considerato come “organizzatore di una manifestazione sportiva” con tutto ciò che a tale definizione consegue in termini di norme e regole da rispettare.

Ed ove il “risultato” di cui si è letto appena sopra, è la individuale omologazione ed il rilascio dei brevetti, omologazione avente peraltro rilevanza internazionale.

Sull' Organizzatore gravano molteplici obblighi, in quanto egli assume la veste di “Garante della Sicurezza” sia degli atleti, sia dei terzi che in qualche modo vengono a contatto con la manifestazione sportiva.

Dunque nel caso di Randonnée, l'Organizzatore deve garantire la sicurezza e quindi l'incolumità fisica sia dei ciclisti partecipanti, sia di eventuali spettatori, sia dei pedoni, sia degli altri utenti delle strade interessate dalla prova sportiva.

Egli deve pertanto conformare il suo generale operato ai principi di diligenza, prudenza e perizia (ricordiamo quanto abbiamo detto precedentemente circa la negligenza, imprudenza e imperizia), ma in particolare ed in più si sostiene³ che egli sia gravato di SPECIFICI OBBLIGHI DI CONTROLLO, cioè che egli (quale Organizzatore di evento sportivo) per evitare di incorrere in contestazioni di negligenza, imprudenza ed imperizia

DEVE CONTROLLARE:

- l'**idoneità e la sicurezza dei luoghi** dove si svolge la manifestazione;
- la **regolarità anche amministrativa della manifestazione** stessa;
- l'**adeguatezza, la pericolosità e la conformità ai principi della sicurezza dei mezzi tecnici usati dagli atleti**, al fine di garantire la loro sicurezza, nonché la sicurezza dei terzi;
- l'**idoneità psico-fisica degli atleti**

²La definizione è stata data da Paolo Dini “L'organizzatore e le competizioni: limiti della responsabilità” in *Rivista di Diritto dello Sport*, 1971, 418, ma è stata successivamente ripresa da vari altri Autori (es, Sara Galligani e Alessio Piscini in *Rivista Diritto ed Economia dello Sport* 2007, sicché ad oggi tale definizione è quella corrente

³G. Conrado in “Ordinamento giuridico sportivo e responsabilità dell'organizzatore di una manifestazione sportiva” in *Rivista di Diritto dello Sport*, 1971, 418, ma è stata successivamente ripresa da vari altri Autori (es, Sara Galligani e Alessio Piscini in *Rivista Diritto ed Economia dello Sport* 2007)

-II-

GLI OBBLIGHI DI CONTROLLO IN DETTAGLIO

Nel capitolo precedente abbiamo visto, quali siano gli obblighi particolari che gravano sull'Organizzatore di manifestazioni sportive e quindi anche sull'Organizzatore di Randonnée. Dunque, accanto al criterio generale del “buon senso” e della generale diligenza, prudenza e perizia, l'Organizzatore di Randonnée per evitare una contestazione di negligenza/imprudenza/imperizia dovrà orientare la sua attività per ottemperare al meglio ai suddetti obblighi di controllo. Vediamoli in dettaglio.

1) CONTROLLO DELLA IDONEITA' E SICUREZZA DEI LUOGHI

Va da sé che l'obbligo in esame è particolarmente rilevante, giacché il percorso di Randonnée consta di una traccia “obbligatoria” e proprio perché vincolata ed obbligatoria, occorre che l'Organizzatore controlli che il suo tracciato sia

-**IDONEO** anche con riferimento ai mezzi (dunque la presenza di tratti sterrati va sempre segnalata all'atto della presentazione e descrizione -quindi nella pagina web- della randonnée) e

-**SICURO**: se vi sono tratti -breve o lunghi, non importa- di salite severe (talvolta del tutto insensate e fini a sé stesse, peraltro), ciò deve essere segnalato con le medesime modalità già indicate.

Ovviamente occorre che la verifica dei requisiti di idoneità e sicurezza sia **ATTUALE** (come ad esempio non è avvenuto al nord in una randonnée di primavera 2019 ove il tracciato prevedeva il transito in un tratto di strada chiusa da almeno un anno...)

L'idoneità del tracciato va anche considerata in relazione alle condizioni metereologiche che possono alterarne le condizioni.

Un eventuale incidente che dovesse verificarsi per causa imputabile alla inidoneità ed insicurezza del percorso, potrebbe condurre alla contestazione di “negligenza o imprudenza o imperizia” a carico dell'Organizzatore.

Come già accennato, appartiene a questa categoria di cautele anche l'onere di assicurare che la manifestazione sia regolare sotto il profilo amministrativo, cioè che siano osservate le prescrizioni amministrative circa eventuali autorizzazioni e permessi da ottenere dagli Enti Pubblici (Comune, Provincia, Questura, ecc) o circa eventuali comunicazioni da effettuare ai suddetti Enti Pubblici.

L'art. 9 del Codice della Strada vieta le competizioni sportive sulle strade e sulle aree pubbliche, salva autorizzazione che deve essere rilasciata dal Comune nel cui territorio la competizione si svolge, oppure dalla Regione (o dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano) se la competizione interessa più Comuni.

Le Randonnée, per definizione sono prove sportive non competitive e quindi esonerate da questo tipo di autorizzazione.

MA se vogliamo beneficiare di questa esenzione, dovremo accuratamente evitare classifiche in base ai tempi (cosa che comunque avviene se inseriamo i finishers in ordine crescente dei loro tempi di conclusione, anche se non mettiamo davanti ai loro nomi 1,2,3,4, ecc).

Dunque per evitare di sentirci contestare la mancata autorizzazione, provvediamo ad inserire i nominativi degli omologati in ordine alfabetico e se proprio lo vogliamo, con il tempo indicato di fianco.

In sé e per sé, non avere richiesto la suddetta autorizzazione potrebbe essere poco rilevante, visto che al massimo si rischia una multa (un po' salata: da 779,00= a 3.119,00= Euro...), ma il problema è

un altro e potrebbe sorgere nel caso in cui si verificasse un incidente, specialmente se tra un partecipante ed un terzo.

In questa ipotesi, all'Organizzatore potrebbe essere contestata la responsabilità per l'evento su un presupposto del seguente tenore: se fosse stata richiesta l'autorizzazione, la Polizia Locale o Provinciale avrebbe potuto disporre presidi di controllo o regolamentazione che avrebbero potuto evitare l'evento dannoso...

Ma come abbiamo detto, l'autorizzazione in esame non ci interessa, perché ad essa non siamo obbligati.

E' obbligatorio, invece, un altro tipo di incombenza burocratico/amministrativo.

Le Randonnée, ancorché siano manifestazioni sportive non competitive e prive di pubblico spettacolo sono infatti soggette ad obbligo di comunicazione alla Questura o alle Questure competenti per territorio, ai sensi dell'art. 18 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.).

Ciò in quanto -in generale- tutte le manifestazioni sportive rientrano tra le manifestazioni soggette a "valutazione del rischio" da parte della Pubblica Amministrazione, ai sensi della Circolare Ministeriale 28.07.2017.

L'omessa comunicazione COSTITUISCE REATO (ancorché "minore" trattandosi di "contravvenzione" e non di "delitto") punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da € 103,00= ad € 413,00=.

Vedo abbastanza improbabile che l'Organizzatore di Randonnée venga (da qualcuno che si prenda la briga) denunciato all'Autorità Giudiziaria per la violazione dell'art. 18 del TULPS, ma anche in questo caso dobbiamo riflettere sull'ipotesi fatta appena sopra, di incidente occorso durante la prova.

A ciò si aggiunga che la norma in questione si pone a garanzia della sicurezza pubblica, come testualmente rimarcato dalla Circolare Ministeriale citata.

Nella parte "Allegati" si trova il modulo di comunicazione alla Prefettura.

2) CONTROLLO DELLA ADEGUATEZZA E SICUREZZA DEI MEZZI

Per la sua importanza, anche questo obbligo deve essere ben chiaro all'Organizzatore.

Esso gli impone infatti di controllare l'adeguatezza, la eventuale pericolosità e la conformità ai principi della sicurezza, ed alle leggi (in questo caso al Codice della Strada) dei mezzi tecnici utilizzati dai partecipanti e quindi delle biciclette, delle biciclette a pedalata assistita, dei tandem, dei recumbent, dei velomobili ed in generale di tutti i cosiddetti "mezzi speciali" utilizzati dai partecipanti.

L'adeguatezza, va prima di tutto giudicata in base a quanto dice la legge.

So che con l'osservazione che sto per fare, potrò irritare qualcuno, ma devo sinceramente dire che se io fossi un Giudice e dovessi valutare se sia stato prudente o meno, ma soprattutto lecito o meno il consentire l'utilizzo di una bici senza freni in una randonnée, sarei piuttosto severo ...

Eppure è quanto avviene normalmente per le bici a "scatto fisso" che notoriamente fondano l'azione frenante sulla forza contraria esercitata dalle gambe sui pedali e sono di regola prive di freni tradizionali.

Per consentirne il controllo ed il governo in discesa, occorre essere abili ed avere buone gambe in buone condizioni ...

Ma l'efficacia frenante di un mezzo, non può essere valutata soggettivamente in ragione delle capacità particolari del ciclista, quanto piuttosto oggettivamente in ragione dell'esistenza o meno di un vero sistema frenante.

E le bici in questione sono senza freni.

Sono senza i freni che impone la legge:

L'art. 68 del Codice della Strada (Dispositivi di frenatura e di segnalazione acustica e visiva dei velocipedi) al comma 1 lettera a), stabilisce infatti che: “I velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonché per la frenatura: di un dispositivo indipendente per ciascun asse che agisca in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote”.

Già da questa disposizione, si capisce che l'azione frenante deve per legge avvenire su entrambe le ruote.

Quindi che ci voglia almeno un freno sulla ruota anteriore è pacifico.

Tuttavia, leggendo questa norma, rimane il dubbio se il freno tradizionale sia obbligatorio o meno anche sulla ruota posteriore e quindi se si possa o meno considerare sistema frenante posteriore l'azione di pedalata contraria.

Lasciando perdere oziose discussioni circa la prontezza ed efficacia nel frenare la ruota posteriore di tale “sistema”, dobbiamo osservare che l'art. 223 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada (Dispositivi di frenatura e di segnalazione acustica dei velocipedi) al comma 3 stabilisce che: “La trasmissione fra comando e freni, può essere attuata con sistemi di leve rigide a snodo o con cavi flessibili. O con sistemi di trasmissione idraulica”.

Il che vuol dire: freni a bacchetta, freni meccanici a cavo, freni idraulici.

Altri sistemi non sono previsti. Altri sistemi non sono freni.

Fine dei dubbi.

In Italia le biciclette a scatto fisso senza doppio sistema frenante tradizionale, sono vietate ed il loro utilizzo illegittimo.

La domanda n. 1 che ho posto prima di iniziare, la ripropongo qui, dopo avere richiamato quanto detto prima a proposito della eventuale difficoltà di ottenere effettiva, idonea e facilmente praticabile copertura assicurativa su un partecipante straniero che ha perso il controllo della sua bici “senza freni”.

Infine, occorre raccomandare che il

IL CONTROLLO SULLA IDONEITA' DEI MEZZI SIA EFFETTIVO ed attuato prima della partenza dei mezzi e non soltanto dichiarato o “minacciato” nel Regolamento.

3) CONTROLLO SULLA IDONEITA' PSICO-FISICA DEGLI ATLETI

Su questo punto, sembrerebbe esservi ben poco da dire o da raccomandare, dal momento che A.R.I. con il servizio DATA HEALTH, consente di gestire al meglio il problema tecnico.

E normalmente si ritiene quindi che una volta acquisito il certificato medico in corso di validità (cioè entro l'anno dal rilascio), i problemi afferenti il controllo sulla idoneità psico-fisica, siano archiviati.

Senonché, allo stato attuale, le **Norme Attuative del Settore Amatoriale Nazionale (SAN) della Federazione Ciclistica Italiana al paragrafo 2.2.8.1** danno prescrizioni assai più restrittive nel caso di iscrizioni a Randonnée di distanza pari o superiore a 600 km.

E precisamente: “Alle manifestazioni la cui distanza risulti pari o superiore ai 600 Km, tutti i partecipanti di ogni età, anche se regolarmente tesserati, dovranno presentare un certificato medico di idoneità alla pratica del ciclismo, non antecedente a tre mesi, in cui risulti l'idoneità a svolgere il percorso della specifica manifestazione”.

Ebbene sia chiaro sin da subito che qualora un partecipante dovesse decedere in seguito a crisi cardiaca durante “una 600” o una Randonnée di impegno chilometrico superiore e l'Organizzatore risultasse privo della certificazione in questione, egli sarebbe per certo indagato e processato.

Sarebbe poi probabilmente anche condannato se non riuscisse a dimostrare che la causa del decesso è tale per cui l'evento nefasto si sarebbe comunque verificato, anche se visita medica e relativo certificato (quello dei tre mesi) vi fossero stati.

Non serve che aggiunga come questa prova sia abbastanza complicata da raggiungere...

In proposito, si deve tuttavia segnalare che tra ARI e la Federazione è in corso un confronto per la eliminazione di tale imposizione ingiustamente restrittiva.

Sarà cura di ARI segnalare tempestivamente quando il risultato sarà raggiunto .

Ad ogni buon conto, valga sempre per tutti, l'invito a tenere sempre sotto controllo il testo vigente ed attuale delle Norme Attuative suddette, nella parte che regolamentano le Randonnée.

Ora giustamente vi starete domandando perché un Giudice dovrebbe regolarsi secondo prescrizioni della Federazione e non quelle dell'ARI.

La risposta, è piuttosto semplice.

Le "Norme Attuative" della Federazione appartengono alla categoria delle "norme o regole tecniche", cioè di quelle **DISCIPLINE** (ricordate quanto abbiamo detto a proposito della colpa: "negligenza, imprudenza, imperizia, oppure inosservanza di leggi, regolamenti, ordini, discipline?) la cui inottemperanza apre la strada alla responsabilità penale (e conseguentemente civile) omissiva. Esse, derivando dalla Federazione, provengono da un Ente sovraordinato rispetto ad A.R.I. e per di più si pongono a garanzia del bene della salute.

Gli Atleti Stranieri non in possesso di licenza UCI valida per l'anno in corso, dovranno presentare idoneo certificato medico tradotto (almeno) in lingua inglese.

La vedo dura, infatti, tenere per buono un certificato medico scritto in Greco, anche se moderno...

IN PARTICOLARE, CIRCA LE PROBLEMATICHE LEGATE ALL'ETA "MASSIMA"

Le "Norme Attuative" della Federazione, contengono anche disposizioni riguardanti i limiti minimi e massimi di età per poter partecipare alle Randonnée. Mentre poche manifestazioni consentono la partecipazione ad atleti minorenni (che pure ben potrebbero, visto che l'età minima è di 17 anni seppure con l'obbligo di assenso scritto "del genitore" e di "accompagnamento" di un altro partecipante), molti Organizzatori si trovano invece ad interrogarsi su come fare con gli atleti ultrasettantenni (alcuni dei quali -detto tra noi- fortissimi !).

In passato erano state previste restrizioni di chilometraggio in ragione dell'età e queste risultano ancora nella stesura del 18/04/2019 che ammette la partecipazione sino a 75 anni per randonée sino a 599 chilometri di percorrenza e sino a 70 anni per percorrenze superiori, ma con la limitazione di "velocità massima di 20 Km/h" (ponendo peraltro un serio problema di controllo a carico dell'Organizzatore...).

Tuttavia, sempre su sollecitazione di ARI, nella nuova stesura in corso di perfezionamento e pubblicazione, il limite di età, distanza e di velocità dovrebbe venir meno, subentrando a tutela della salute, la previsione di un obbligo certificativo medico non anteriore a 6 mesi.

Anche in questo caso, ARI informerà tempestivamente in merito all'entrata in vigore delle nuove e più tolleranti disposizioni.

Ad oggi, tuttavia, valgono ancora i limiti sopra indicati.

Anche in questo caso, valga sempre per tutti, l'invito a tenere sempre sotto controllo il testo vigente ed attuale delle Norme Attuative suddette, nella parte che regolamentano le Randonnée ed a non sottovalutare il problema, tenendosi sempre ben informati sugli sviluppi.

-III-

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

1) LA DESCRIZIONE DELLA RANDONNEE cioè INFORMAZIONE DIRETTA

Come già in precedenza si è accennato e come meglio vedremo in seguito, il partecipante ad una Randonnée (al pari di ogni praticante sport) accetta il rischio specifico dell'attività che esercita.

Dunque -ma solo entro certi limiti- se egli subisce incidenti ed infortuni in qualche modo connaturati al suo sport e perciò prevedibili, non può certo dolersene con l'Organizzatore.

Egli in qualche modo, “presta il consenso” ad esporsi ad un rischio per così dire “tipico” per l'attività svolta, che nel nostro caso non è soltanto il ciclismo, ma è il ciclismo praticato su lunghe o lunghissime distanze.

Tuttavia (prendendo spunto dalla disciplina medica) tale consenso che -come detto- non può estendersi a coprire danni rilevanti alla persona o addirittura letali, deve essere il più possibile un “consenso informato”.

L'informazione non potrà essere generica e “standard”, ma tanto più approfondita e specifica quanto maggiore sia la difficoltà o addirittura severità della prova.

Ma di che cosa si deve informare?

Di tutto, anche delle cose che ci paiono le più banali.

Esempi di informazioni più o meno, oppure per niente “banali”:

-una “400” certamente si volge almeno in parte anche in orario notturno. La circostanza va comunque dichiarata, insieme all'invito alla necessaria più particolare prudenza e ad affrontare la guida notturna avendo avuto cura di riposare adeguatamente;

-in una Rando che incrocia tratti ad alta densità di traffico, va segnalata la circostanza;

-in una Rando in cui si trovano salite anche brevi, ma severe (oggettivamente o perché si trovano in un tratto avanzato del percorso ove è presumibile stanchezza a carico del Randonneur medio), segnalarne la presenza ed il chilometraggio in cui si trovano con l'invito alla prudenza ed eventualmente ad un approccio a piedi;

-in una Rando di montagna segnalare le altitudini che si raggiungono e le possibili conseguenti rigide temperature rinvenibili e (ma questa invece non è una certa informazione banale!) segnalare con evidenza la eventuale impossibilità di trovare ricovero e riparo per tratti chilometrici significativi;

-in una Rando estiva in zona a bassa densità abitativa, segnalare dove poter trovare risorse idriche, cioè fontane, oppure rimarcare con evidenza l'assenza di fontane;

-in una Rando lunga (e tra pochissimo vedremo cosa si intende per “lunga” in questo caso specifico) dove poter trovare il più vicino ricovero in caso di necessità o stanchezza.

Il perché di queste informazioni è ovvio: se so che non troverò acqua, sono informato ed accetto la circostanza sapendo che dovrò attrezzarmi.

Se so che viaggerò ore ed ore in alta montagna senza trovare alberghi o rifugi, idem.

A questo punto e giustamente ora vi starete domandando se da qualche parte sia previsto questo obbligo, oppure se me lo stia sognando io.

Ancora una volta, la risposta la troviamo nelle **Norme Attuative del Settore Amatoriale Nazionale (SAN) della Federazione Ciclistica Italiana.**

Infatti, sempre al **paragrafo 2.2.8.1**, si legge testualmente:

- sotto la voce “CONTROLLI”: “La Società Organizzatrice deve inoltre fornire le tabelle di marcia e la descrizione completa del percorso con le informazioni logistiche e relative alla tutela della sicurezza”.

- sotto la voce “ALLOGGI”: “Nelle Randonnée che si svolgono in un tempo superiore alle 24 ore, la Società Organizzatrice deve indicare un numero, adeguato al numero dei partecipanti, di esercizi

commerciali che offrono alloggio (Hotel, Pensioni, Residence, Ostelli, ecc...) dislocati lungo il percorso e disponibili a prestare servizio continuo durante il tempo di passaggio dei randonneurs” .
“E che sarà mai se non indico gli alberghi?”

Poniamo il caso che un partecipante allo stremo, si metta a dormire per terra e poi lì deceda per il freddo o per l'estremo sfinimento e poniamo il caso che ad un solo chilometro di distanza si trovasse un Rifugio, un Albergo o un Ostello, ma lui non lo sapeva...

Si tenga presente che l'importanza della comunicazione precedente è in qualche modo accentuata dalla ulteriore prescrizione delle suddette **Norme Attuative**: La Società Organizzatrice **deve** inoltre predisporre luoghi (palestre, scuole, centri sportivi, ecc...) presidiati a servizio continuo dove erogare servizi quali: zona dormitorio, zona servizi igienici ed eventuale zona ristoro.

E' assai probabile che nella nuova stesura delle Norme Attuative, le suddette disposizioni possano essere riformulate, **sicché anche in questo caso vale l'invito di tenere ben controllato ed aggiornato il loro testo.**

2) OBBLIGHI RESPONSABILIZZANTI cioè INFORMAZIONE DERIVATA

Quanto abbiamo detto al capo precedente, in definitiva altro non è che responsabilizzare i partecipanti: io ti offro le informazioni e tu consapevolmente decidi di partecipare oppure o no, ciò di accettare o meno le eventuali condizioni critiche, di disagio e di difficoltà anche estrema.

Cioè le condizioni di rischio.

Come detto, più dettagliate sono le informazioni che si offrono e meno l'Organizzatore corre ... rischi. Ritengo che un buon modo per integrare le informazioni dirette, sia anche quello di imporre degli obblighi.

Per esempio, se il Regolamento della Randonnée mi impone l'obbligo di equipaggiarmi con telo termico ed idoneo vestiario pesante, sono indirettamente informato che in questa Rando, anche se sono uno di quelli che tendono a viaggiare “leggeri” (anni fa, mi è capitato di dover prestare i miei indumenti di ricambio ad uno di questi che sennò gelava) mi conviene viaggiare ben attrezzato contro il freddo.

Nei Regolamenti di Mountain Trail (corse a piedi in montagna), per contrastare la voglia di correre il più leggeri possibile a discapito della sicurezza, si leggono cose di questo tipo: “E' obbligatorio avere con sé, per tutta la durata della gara, il seguente materiale: Telo di sopravvivenza, Giacca impermeabile minimo 10.000 Schmerber, Guanti, Cappello, Pantaloni lunghi che coprano almeno il ginocchio”, ecc...

Il Regolamento da me citato riguarda una manifestazione che si svolgerà a fine giugno 2020, quindi più o meno con le condizioni meteo e di altitudine che si possono riscontrare in una Valtellina Extreme, o Tour d'Ortles o Alpi 4000.

In termini di rigore ambientale, vedo molte similitudini tra una Randonnée di montagna ed un Trail di questo genere, con la differenza che in quest'ultimo il percorso è presidiato da personale anche di soccorso alpino...

Il Regolamento del Trail suddetto prevede anche un buon numero di punti di controllo dove addetti dell'organizzazione “potranno controllare il materiale obbligatorio e chiunque rifiuterà di sottoporsi al controllo del materiale obbligatorio sarà immediatamente squalificato”.

Secondo voi, il Regolamento che ho citato è efficace oppure no come informazione responsabilizzante?

-IV-

OBBLIGHI DI DILIGENZA SPECIFICA**-“NON PERDERSI NESSUNO”-**

Anni fa, partecipai ad una Rando di 1200 km organizzata in Italia, ma ultranazionale (la stessa in cui dovetti prestare i miei indumenti di ricambio).

Per due giorni viaggiai fuori confine e non fu allestito nessun tipo di controllo. Si doveva certificare il passaggio nei luoghi stabiliti, con timbrature da effettuare in pubblici esercizi a scelta (“controlli di transito in completa autonomia”).

Per due giorni sia io, sia i tanti che viaggiavano alla mia velocità, fummo al di fuori da ogni possibile “schermo radar” dell'Organizzazione che pertanto di noi aveva perso ogni e qualsiasi traccia.

Se qualcuno finiva in un fosso e nessuno lo vedeva, l'Organizzatore non si sarebbe potuto accorgere di nulla se non dopo un tempo lunghissimo.

E magari troppo tardi.

Credo che quello sia stato proprio un caso limite e rimasi tanto colpito dai rischi che si era assunto l'Organizzatore e dai potenziali pericoli cui furono esposti i partecipanti, che segnalai la circostanza alla Presidenza ARI.

Credo che mantenere un controllo costante sui partecipanti, compatibilmente con le distanze tra un controllo e l'altro, sia un obbligo fondamentale per la tutela della sicurezza.

E sia ben chiaro che i nostri “controlli” servono certamente a verificare che il tracciato della Randonnée venga rispettato dai partecipanti, ma anche che questi “ci siano” e ivi transitino.

Dal che la duplice funzione del “controllo”:

-funzione sportiva, nel senso di asservire alla verifica di regolarità per omologazione;

-funzione di sicurezza per consentire il “censimento” dei passaggi onde accertare che tutti i partenti siano transitati. E tale funzione, in una lettura garantisticamente orientata appunto alla sicurezza dei partecipanti, emerge ancora una volta dalle **Norme Attuative del Settore Amatoriale Nazionale (SAN)** della **Federazione Ciclistica Italiana** le quali sempre al paragrafo citato, sotto la (già parzialmente sopra esaminata) voce: “CONTROLLI” indicano appunto il NUMERO MINIMO di CONTROLLI che deve essere garantito a seconda della distanza della Randonnée:

E' compito della Società Organizzatrice predisporre e curare tutte le attività per i controlli. (...) Deve fornire le tabelle di marcia (...). Deve inoltre essere previsto UN NUMERO MINIMO di controlli per come di seguito: n. 2 fino a 200 km – n. 3 fino a 300 km – n. 4 fino a 500/600 km- n. 5 fino a 750 km. - n. 6 fino a 1000 km. Per distanze superiori sono raccomandati controlli con cadenza ogni 80/100 km. Deve inoltre essere previsto almeno un controllo segreto fino a 300 km o due controlli segreti oltre i 300 km, un controllo segreto entro il 50 km dalla partenza e due controlli segreti oltre i 1000 km.

Quindi ricapitolando e cercando di fare chiarezza, i controlli minimi (anche in funzione di sicurezza) voluti dalla F.C.I., sono:

Rando 200 km: 2 controlli standard + 1 controllo segreto = 3 controlli;

Rando 300 km: 3 controlli standard + 1 controllo segreto = 4 controlli;

Rando 400/600 km: 4 controlli standard + 2 controlli segreti = 6 controlli;

Rando 750 km (???): 5 controlli standard + 2 controlli segreti = 7 controlli;

Rando 1.000 km: 6 controlli standard + 2 controlli segreti = 8 controlli;

Rando oltre i 1.000 km 1 controllo ogni 80/100 km + 3 controlli segreti (dei quali il primo entro 50 km dalla partenza).

Su proposta ARI, la suddetta norma potrebbe essere semplificata nella prossima stesura...

Ad ogni buon conto, al termine dell'orario di apertura del controllo (chiusura del cancello) le persone incaricate del presidio devono comunicare all'Organizzatore i numeri "di pettorale" non transitati.

Sarà bene che l'Organizzatore impartisca disposizioni scritte in tal senso ai suoi collaboratori, cioè richiedere che al momento della chiusura del presidio, vengano comunicati verbalmente e confermati con messaggio telefonico scritto, i numeri "di pettorale" dei randonneurs non transitati.

E' vero che l'Organizzatore risponde civilmente anche per il fatto di negligenza/imprudenza/imperizia dei suoi preposti, ma almeno in tal modo esclude una sua responsabilità penale in caso di eventi lesivi.

Nel caso in cui il mancato passaggio non sia accompagnato da una comunicazione di ritiro o di ritardo (comunicazione alla quale -come vedremo- il Regolamento obbliga i partecipanti), si deve creare una situazione di ALLERTA.

Qui non esistono regole, ma indicativamente e caso per caso a seconda anche:

-della conformazione della tratta interessata (zona alpina ? zona isolata ?),

-delle difficoltà tecnica della tratta (è verosimile un rallentamento?),

-delle difficoltà di orientamento (sono possibili errori di percorso?),

-della lunghezza della tratta tra il controllo "positivo" e quello "negativo" (quanti chilometri vi sono tra il controllo in cui è stato registrato e quello di mancata registrazione?), e comunque sempre guidati dal BUON SENSO, ma soprattutto sempre secondo PRUDENZA (meglio eccedere in questa), SE ENTRO UN'ORA (è troppo presto, è troppo tardi ? dipende come detto caso per caso), non si hanno notizie del Randonneur "scomparso", andrebbe segnalata ai Carabinieri della zona di perdita di contatto, la seguente circostanza: "... sono X l'Organizzatore della Randonnée X , abbiamo provveduto alla comunicazione alla Questura di X in data X ed abbiamo perso le tracce di un partecipante e precisamente del Sig. X che ha dato ultimo segno di sé nel Comune di X e non si è presentato al controllo del Comune di X . Il partecipante era consapevole del suo obbligo di dare comunicazione del suo ritiro o del suo ritardo e non lo ha fatto".

Va da sé che nel Regolamento e nella dichiarazione liberatoria, va inserito l'obbligo per il Randonneur di comunicare tanto il suo ritiro, quanto il suo ritardo al raggiungimento del controllo, prevedendo eventualmente una sanzione in caso di inottemperanza e segnalando che comunque in assenza di sue segnalazioni, verrà allarmata la Forza Pubblica.

Da tutto quanto sopra, ne consegue che il Road-book, così come la "Carta di viaggio" debbano NECESSARIAMENTE sempre riportare per ogni controllo, l'orario di apertura e l'orario di chiusura.

-V-

LE NORME ATTUATIVE DELLA F.C.I. PER IL SETTORE AMATORIALE (S.A.N.)

In data 18 aprile 2019, dalla Federazione Ciclistica Italiana, è stato adottato l'ultimo testo delle **Norme Attuative del Settore Amatoriale Nazionale (S.A.N.)** e poco tempo prima, per la prima volta, la Federazione al paragrafo 2.2.8.1 aveva regolamentato l'attività di Randonnée, addentrandosi in un contesto col quale aveva forse poca dimestichezza e senza aprire con A.R.I. un preventivo e condiviso tavolo di lavoro che avrebbe certamente e se non altro apportato un grande patrimonio di conoscenza e di esperienza.

A.R.I. ha comunque immediatamente preso contatti con la Dirigenza Federale ed è stata quindi invitata al tavolo di lavoro per concordare modifiche al testo che siano più rispondenti alla realtà della nostra pratica sportiva.

La collaborazione è ormai avviata e certamente le modifiche più pressanti che dovranno essere adottate, riguardano i limiti di età e la certificazione medica per le Randonnée di 600 Km ed oltre, giacché altrimenti in un anno si rischia di dover effettuare due, se non tre visite mediche.

Si tenga presente che per partecipare ad un "IronMan" cioè ad una competizione di Triathlon "Super Lungo" (dove l'impegno fisico è tale da dover sopportare 3,8 km a nuoto, 180 km di ciclismo e 42 km di corsa) il certificato medico ha validità annuale, al pari di (quasi ⁴) tutti gli sport e ciò ai sensi dell'art. 3 del Decreto Ministeriale 18 febbraio 1982 che ha introdotto l'obbligo della certificazione medica per l'attività sportiva agonistica.

Ma se vogliamo consolarci, pensiamo ad un'altra "stranezza": per partecipare ad una "granfondo" l'età minima è 19 anni⁵, mentre per pilotare da solo un aliante, un aereo o un elicottero, ne bastano 16⁶ ...

Ad ogni buon conto, che le si condivida o meno, la buona osservanza da parte dell'Organizzatore, delle suddette Norme Attuative della Federazione Ciclistica Italiana, anche se non pone totalmente al riparo da rischi giudiziari, certamente aiuta in modo concreto a limitarli.

Esse infatti a tutti gli effetti sono quelle "regole tecniche" dette anche "norme tecniche" che emanate dalla Federazione nell'ambito della sua autonomia normativa, regolamentano la disciplina delle Randonnée introducendo prescrizioni di comportamento tanto per gli Organizzatori, quanto per gli Atleti (le prime dette: regole tecniche di organizzazione; le seconde dette: regole tecniche di gara⁷).

Non lo ripeteremo più, ma per l'Organizzatore, la violazione delle regole norme/tecniche organizzative, se riconducibile ad un danno penalmente rilevante, spalanca le porte ad una sentenza di condanna per responsabilità colposa omissiva.

E contro una condanna penale, nulla può fare alcuna polizza assicurativa, se non (qualora ricorra la voce) ai fini del pagamento delle spese legali.

Nella sezione Allegati, troveremo le norme/regole tecniche di cui abbiamo parlato e che ci riguardano.

-VI-

IL "RISCHIO SPORTIVO"

Nel corso di una Randonnée, al pari di qualsiasi altra disciplina sportiva, può accadere che abbiano a subire danni gli atleti partecipanti, oppure terze persone estranee alla manifestazione.

Ci occupiamo qui del primo caso, e quindi dell'ipotesi in cui un Randonneur si infortuni o disgraziatamente deceda in Randonnée.

Abbiamo più volte accennato alla cosiddetta (implicita e necessaria) accettazione da parte dell'atleta, del rischio sportivo "tipico" o connesso al tipo di sport praticato (il rischio accettato dal pugile è ben diverso da quello accettato dal golfista...).

Per descrivere il concetto di rischio sportivo e di sua accettazione (e non importa che l'atleta sia dilettante o professionista) sono state scritte pagine e pagine nei testi di diritto, ma ai nostri fini e pur senza semplificare troppo, potremo dire che esso altro non è che la consapevolezza delle possibili conseguenze (in termini di lesioni alla propria incolumità fisica) che possono derivare dalla pratica della disciplina sportiva praticata.

Il che sta a significare che se io mi dedico ad uno sport, accetto di espormi in maniera più o meno ampia, a seconda dello sport che pratico, alla eventualità "di farmi male".

⁴Per alcuni sport come il golf ed il tiro con l'arco, la validità è biennale.

⁵F.C.I., Norme Attuative del Settore Amatoriale Nazionale (SAN) paragrafo 1.3.3.

⁶Bastano: 16 anni per pilotare un aliante, 16 anni per pilotare un aereo da diporto come allievo pilota solista e 17 invece per pilotare come pilota effettivo dopo avere superato il relativo esame.

⁷Coccia-De Silvestri-Forlenza-Fumagalli-Musumarra-Selli in *Diritto dello Sport*, Le Monnier 2004

Il rischio accettato ed accettabile non è tuttavia illimitato, perché esso deve sempre rimanere nell'ambito della "ragionevolezza"⁸.

L'accettazione del rischio sportivo, è quindi quella condizione in cui si trova l'atleta verso gli altri atleti e verso l'Organizzatore ed essa fa sì che io che ho subito un danno, contrariamente a quanto di regola potrei fare, non possa richiedere al mio danneggiante alcun risarcimento.

In altre parole, l'accettazione del rischio ha l'effetto di "scriminare", cioè di rendere "non punibili" certi comportamenti lesivi imputabili agli altri atleti o all'Organizzatore, sempre che il danno prodotto non sia "importante" o addirittura letale.

Questa "scriminante" tuttavia non deve far pensare che l'Organizzatore o gli altri Randonneurs siano esonerati dall'osservare "leggi, regolamenti, ordini o discipline" ANZI, è semmai il contrario, cioè la "scriminante" opererà proprio se i precetti saranno stati osservati, e specialmente le "regole tecniche".

Quale rischio accetta un Randonneur?

Quello di non poter confidare in una assistenza medica organizzativa, quello di non trovare rifugio o ristoro di notte o quello di cadere per il sonno e la sua stanchezza senza poter invocare di essere stato abbandonato a sé stesso dall'Organizzatore, oppure quello di essere fatto cadere da un altro Randonneur stremato (ma non dimentichiamo quanto detto sopra al capitolo III...).

So di essere stato generico ed impreciso quando ho usato espressioni del tipo "rischio ragionevole", "danno importante" "entro certi limiti" (quali ???), ma questo purtroppo è il nostro "stato dell'arte". La ragionevolezza per noi Randonneurs sta sicuramente in un luogo diverso da quello in cui la potrebbe vedere un Giudice, ma di questi rischi di incomprensione, abbiamo parlato sin da subito nelle premesse...

Se dunque per importanza del danno fisico si superano quei "certi limiti" e si entra nel campo della "irragionevolezza", il Giudice riterrà il rischio inaccettabile e non operante la "scriminante".

E cercherà quindi un "responsabile" che sarà colui il quale -secondo il Giudice- ha agito organizzando o "gareggiando" con negligenza/imprudenza/imperizia oppure in violazione di leggi, regolamenti, ordini e discipline.

Alla luce di quanto abbiamo detto sin qui, potrà quindi essere più chiara la ragione per cui la "liberatoria" -di cui parleremo meglio più avanti- enuncerà e richiamerà comunque il concetto di "consapevolezza ed accettazione del rischio".

-VI-

L' ATTIVITA' "PERICOLOSA"

Organizzare una Randonnée, può essere considerato dalla legge, come un'attività pericolosa?

Leggiamo tutto si in fondo e (forse) sapremo rispondere.

La misura delle cautele, della prudenza e della diligenza che l'Organizzatore deve osservare è ovviamente maggiore o minore a seconda del tasso di pericolosità della manifestazione che organizza.

E per quanto ci riguarda, la pericolosità di una randonnée, deve essere considerata non soltanto in termini di lunghezza, difficoltà, elevazione o ambientazione, ma anche in ragione del numero dei partecipanti.

⁸Per tutte: Cassazione Penale 23 maggio 2005 n. 19473.

Numero altissimo di partecipanti, traffico della Via Aurelia, centri abitati da attraversare e velocità media elevatissima per alcuni e comunque elevata per tanti, rendono certamente la “Randobefana” più “pericolosa” della Randonnée “Tra Riso & Vino”.

E ciò nonostante la parità di chilometraggio.

Le Randonnée con componente di viaggio notturno, sono ovviamente più “pericolose” delle diurne. La Valtellina Extreme e la ALPI 4000 hanno certamente un alto componente di rischio che è connaturato e conseguente alla severità dell'ambiente a cui si somma il pericolo della guida notturna.

Le Randonnée che si esprimono oltre i 1.000 km hanno a loro volta un componente di rischio elevato per via dello “sfiancante” impegno fisico, del numero di ore notturne, del minimo e sicuramente insufficiente riposo.

E ancora una volta, dobbiamo avvisare che il “rischio” non è tanto quello che vediamo (o non vediamo per niente) noi della Comunità Randagi, ma quello che viene visto negli ambienti giudiziari. Tanto maggiore sarà considerata la pericolosità della Randonnée, tanto maggiore sarà la severità con cui verrà giudicato il rispetto o meno da parte dell'Organizzatore, delle regole di diligenza, prudenza e perizia, nonché delle leggi, regolamenti, ordini e discipline.

Più la manifestazione presenta “pericoli”, più gli Organizzatori dovranno essere attenti nel rispettare tutte le regole tecniche e nell'adottare tutte le cautele possibili a tutela della sicurezza:

-dei partecipanti;

-dei terzi estranei alla manifestazione.

Per quanto riguarda i partecipanti, una volta che essi sono stati debitamente informati e responsabilizzati attraverso:

-la Descrizione illustrativa della Randonnée così come pubblicata sul sito;

-il Regolamento della Randonnée;

-la Dichiarazione liberatoria “responsabilizzante”;

-l'imposizione di obblighi consapevolizzanti,

per quanto estrema e “pericolosa” sia la Randonnée, per il principio dell'accettazione del rischio (pur con i limiti che esso, autonomamente considerato, ha) e della “autoresponsabilità”⁹, l'Organizzatore andrà esente da responsabilità (anche in caso di danno grave o addirittura letale) se non vi è stata sua negligenza, imprudenza o imperizia ed ha rispettato leggi, regolamenti, ordini e discipline (quindi, occhio in particolare alle Regole/Norme Tecniche della Federazione !!!).

L'Organizzatore andrà esente da responsabilità penale per difetto dell'elemento soggettivo del reato, visto che ha creato tutte le condizioni affinché ogni partecipante potesse avere la possibilità di prevedere, “con l'ordinaria diligenza, la (...) situazione di pericolo”.¹⁰

Ed andrà anche esente da responsabilità civile in quanto non gli sarà addebitabile alcuna “colpa”, giacché il suo comportamento dovrà essere (o meglio: ci si attende ragionevolmente che esso sarà) valutato dal Giudice secondo lo schema “ordinario” dell'art. 2043 del Codice Civile¹¹ (ricordate quanto detto nel capitolo II della Parte I, e cioè che il danneggiato deve provare la colpa del danneggiante, cioè dell'Organizzatore ?).

Per quanto riguarda invece i terzi estranei alla manifestazione, abbiamo già in premessa, osservato che essi non hanno accettato alcun rischio, sicché qualora venissero danneggiati per fatto comunque ascrivibile all'Organizzatore, ogni danno, anche minimo dovrà essere risarcito.

⁹Laura Santoro, “Sport estremi e responsabilità”, Giuffrè Editore 2008 pagg. 135 e segg.

¹⁰Cass. Pen, Sez. III, 19 febbraio 2013, n. 4018.

¹¹Tribunale di Ravenna, Sentenza n. 931 del 31.03.2011

Ed in ogni caso sarà certamente più severo il vaglio di eventuali responsabilità, sia in sede penale, sia in sede civile.

Tuttavia, per quanto severo possa essere la valutazione del del Giudice penale, questi dovrà comunque assolvere (da qualunque imputazione, anche da quella di omicidio colposo) quell' Organizzatore che -come nel caso precedente- *non sia stato negligente, imprudente o imperito ed abbia rispettato leggi, regolamenti, ordini e discipline (quindi e ancora una volta, occhio in particolare alle Regole/Norme Tecniche della Federazione !!!).*

Altra musica invece per la responsabilità civile.

Qui il Giudice potrebbe scegliere di condannare l'Organizzatore al risarcimento del danno anche senza che sia stata provata o addirittura che vi sia stata alcuna colpa !

Questo potrebbe accadere se il Giudice civile dovesse ritenere che l'organizzazione di una Randonnée sia una “attività pericolosa”.

Allora ed in questo caso, invece che applicare l'art. 2043 del Codice Civile¹² applicherebbe l'art. 2050 che impone il risarcimento del danno anche se non vi è stata alcuna colpa da parte del danneggiante.

Anche se il danneggiante ha “fatto tutto il possibile” ed ha osservato tutte le leggi, i regolamenti, gli ordini e le discipline.

Non a caso, la responsabilità prevista dall'art. 2050 del Codice Civile si chiama “responsabilità senza colpa” o tecnicamente “responsabilità oggettiva”.

Infatti, mentre “il concetto di pericolosità dell'attività sportiva mal si presta ad essere applicato ai danni subiti dai soggetti che prendono parte alla competizione (gli atleti che, oltretutto, si sottopongono volontariamente al rischio sportivo) può senz'altro riguardare la responsabilità degli organizzatori verso i terzi non partecipanti”¹³.

L'espressione “può senz'altro riguardare”, non significa “deve senz'altro riguardare” ed in tutta franchezza, vedo assai difficile che l'Organizzazione della “Tra Riso & Vino” possa essere considerata “attività pericolosa”.

La valutazione della pericolosità o meno, sarà effettuata dal Giudice caso per caso.

Ed in proposito (anche rispondendo alla seconda domanda iniziale) ho già detto...

Per fortuna c'è l'assicurazione.

Ma per sfortuna, l'assicurazione -quando servirà- cercherà ogni “gabola” per non pagare...

-VII-

L' ASSICURAZIONE

(ma allora la Randonnée è sport estremo, oppure no ?)

Tutte le ASD sono assicurate per la RCT (responsabilità civile per danni a terzi), quindi che problema c'è?

Anche tutti i tesserati sono assicurati, se è per questo¹⁴.

¹²Tribunale di Ravenna, Sentenza n. 931 del 31.03.2011. Si trattava di una causa intentata da un partecipante alla Gran Fondo “2 Monti Ausoni” contro un altro partecipante che lo aveva fatto cadere durante un cambio di direzione che aveva “tagliato la strada”. Con quella sentenza, il danneggiante è stato condannato dal Tribunale in quanto -tra l'altro- il suo comportamento di guida non è stato ritenuto conforme a quanto dettato dalle **Regole Tecniche (di gara) delle federazione Italiana Ciclismo** ...

¹³Tribunale di Cassino, Giudice Dott. Claudio Fassari, Sentenza 05.11.2017

¹⁴La Legge 27 dicembre 2002 n. 289 ha introdotto l'Assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti, rimettendone la regolamentazione ai successivi decreti attuativi. Da ultimo, il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2010 ha introdotto le disposizioni in materia, attualmente vigenti.

Bene, appena poche righe più sopra, vi ho citato una sentenza del Tribunale di Ravenna di cui ho dato gli estremi nella nota 12 a piè di pagina.

La sentenza in questione è stata pronunciata in una causa promossa da un partecipante ad una Gran Fondo, contro l'Organizzatore a seguito dei danni riportati in una caduta in prossimità del traguardo. Ma sapete la ragione per la quale il danneggiato ha dovuto fare causa all'Organizzatore?

Perché la sua assicurazione sportiva obbligatoria, non copriva il danno maxillo-facciale (come se tale tipo di lesione fosse rara in una caduta dalla bici...)

Dunque, mai dare nulla per scontato quando si tratta di Assicurazioni e controllare bene la polizza RCT (di qualunque sia la provenienza e di qualunque convenzione sia il frutto: non fatevi suggestionare da "nomi" altisonanti...) principalmente per verificare quali rischi siano assicurati, ma soprattutto quali rischi siano esclusi.

E non dare quindi per scontato che siccome le Randonnée (anche quelle di 1.200 km) sono previste e disciplinate dalla Federazione, la Compagnia Assicurativa le assicuri o le assicuri in pieno.

Perché potrebbe persino accadere che se l'organizzazione di una randonnée "estrema" venisse considerata dalla Compagnia Assicurativa come l'organizzazione di un evento di sport estremo, in caso di danno da liquidare, esso potrebbe essere liquidato soltanto in misura della metà (con l'altra metà a carico dell'Organizzatore).

Dunque per quanto assurda possa apparire dal "nostro" punto di vista la qualificazione del nostro sport come "estremo", non è escludibile che ciò possa avvenire, specie se la Compagnia deve sborsare somme importanti.

Lo stesso discorso vale per i partecipanti e le loro assicurazioni RCT.

L'esercizio di sport estremo viene tecnicamente considerato dalle Compagnie Assicuratrici come "atto temerario" non coperto o non completamente assicurabile.

Ricordiamo sempre di pensare non con la nostra "testa", ma con quella degli altri.

Ed in questo caso di "altri" che notoriamente si aggrappano ad ogni cavillo per non pagare o pagare meno.

E sappiate che non esiste un elenco certo di sport estremi.

Essi vengono così definiti, valutandoli caso per caso (come le "attività pericolose").

Ora, leggiamo insieme questo passaggio: "Tra gli sport estremi di terra rientra il trekking (anche conosciuto con il termine escursionismo, che consiste in camminate in percorsi normalmente extraurbani, ad esempio sentieri in montagna) se praticato in condizioni estreme, con riguardo ad esempio alla scelta del luogo ovvero alla durata della spedizione".¹⁵

Dunque, se la durata di un trekking può determinarne la qualificazione in "sport estremo", ben potrebbe lo stesso accadere con talune Randonnée.

E così abbiamo (forse) risposto anche alla terza domanda iniziale.

In caso di dubbio è assolutamente consigliabile una estensione personalizzata (sempre che sia possibile) della polizza obbligatoria, oppure stipularne una autonoma ed ulteriore con la descrizione più precisa possibile dell'attività svolta.

La polizza assicurativa deve però essere ben controllata e vagliata anche sotto un altro profilo, e precisamente quello del massimale.

Di massima, le polizze offrono alle ASD per la copertura di RCT per l'organizzazione di manifestazioni ciclistiche, un massimale di € 1.300.000,00= per sinistro.

Può sembrare sufficiente per coprirci le spalle. Ma non è detto.

¹⁵Laura Santoro, "Sport estremi e responsabilità", Giuffrè Editore 2008 pagg. 93 e segg.

Secondo le Tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, il “danno da perdita del rapporto parentale” o “danno tanatologico”, cioè -per tradurre- il danno conseguente alla morte di un congiunto, si quantifica così:

-da un minimo di € 165.960,00= ad un massimo di € 331.920,00= in favore di ciascun genitore o ciascun figlio ed in favore del coniuge non separato¹⁶;

-da un minimo di € 24.020,00= ad un massimo di € 144.130,00= in favore di ciascun fratello/sorella. E le somme suddette riguardano solo il danno cosiddetto “non patrimoniale”.

Il danno patrimoniale (cioè ad esempio la perdita della fonte di reddito familiare) va calcolato a parte...

Come si vede, si tratta di somme che complessivamente possono essere elevatissime.

Quindi, il consiglio è quello di elevare il massimale per la specifica manifestazione, il che dovrebbe indicativamente costare una cifra di 150,00= o di € 300,00= a giornata per alzare il massimale rispettivamente ad € 3.000.000,00= o ad € 5.000.000,00=.

L'assicurazione dei partecipanti

Abbiamo già in precedenza osservato, che se la copertura assicurativa del Randonneur danneggiante è insufficiente, dubbia o anche soltanto difficile da pretendere, il Giudice per ragioni “umanitarie” potrebbe coinvolgere l'Organizzatore ritenendolo co-responsabile in quanto avrebbe potuto e dovuto “fare di più” per evitare l'evento dannoso o per limitarne gli effetti.

TUTTI I PARTECIPANTI DEVONO ESSERE COPERTI DA IDONEA ASSICURAZIONE R.C.T. e l'Organizzatore deve in proposito vigilare e controllare.

E qui si pone il problema del controllo della copertura assicurativa (sia in ordine alla sussistenza, sia in ordine al suo massimale) dei Randonneurs stranieri, specialmente se provenienti da altro continente, per la maggiore difficoltà di una loro eventuale citazione in causa.

Una soluzione che però mi sembra un po' complicata da attuare praticamente, potrebbe essere quella di predisporre nella pagina personale di iscrizione uno spazio per “caricare” la copia tradotta (almeno in inglese) della polizza timbrata e firmata. Il tutto con l'avviso di riserva nella valutazione ai fini dell'iscrizione.

Questo aspetto del problema, per la sua pratica importanza, ritengo necessiti di un approfondimento ai fini di adottare una soluzione unica e collegiale in ambito ARI.

Anche perché, il non avere controllato la effettiva copertura assicurativa di un partecipante potrebbe determinare un addebito di “colpa” a carico dell'Organizzatore.

-VIII-

“Il falso mito” della DICHIARAZIONE LIBERATORIA

Tutto nasce da qui.

Quando mi è stato chiesto di lavorare su un testo “standard” ed aggiornato di liberatoria, ho accettato volentieri, anzi l'ho fatto con entusiasmo perché ho un vecchio conto aperto con la vicenda, visto che nel 2010 stanco di leggere “delibera” o peggio nella intestazione del documento che dovevo firmare, uno lo corressi a penna.

¹⁶ Al coniuge non separato sono equiparati il partner dell'unione civile ed soggetto convivente di fatto.

Sembrò a qualcuno che non volessi impegnarmi e rischiai di non poter partecipare a quella Randonnée...

Però quando poi mi ci sono messo a fare quella “paginetta”, mi sono reso conto che se non spiegavo bene “il prima, il dopo ed il perché”, rischiavo non solo di fare un lavoro inutile, ma peggio ancora, anche dannoso.

Ed è così che mi sono trovato a scrivere tutta questa roba.

Ora passiamo ad alcune citazioni che chiariscono come sono considerate, in generale, le dichiarazioni liberatorie:

- “Le clausole di esonero della responsabilità che, a volte, vengono proposte alla sottoscrizione dei gareggianti, sono da considerarsi affette da nullità assoluta ai sensi dell'art. 1229 c. 2 Codice Civile, per violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico”.¹⁷

-Le dichiarazioni liberatorie “per quanto formulate in modo accorto, non producono di per sé alcun effetto scriminante (e tutt'al più possono costituire prova del fatto che gli organizzatori abbiano fornito determinate informazioni, inserite nel testo, ai concorrenti).”¹⁸

Esistono -è vero- opinioni diverse ed opposte¹⁹, ma la tesi prevalente, è quella di considerare sempre nulli i patti volti ad escludere o a limitare preventivamente la responsabilità per fatto illecito, perché la sua disciplina sarebbe integralmente di ordine pubblico e, quindi, non neutralizzabile mediante clausole di esenzione.²⁰

A sostegno di questa tesi, stanno le decisioni dei Giudici, decisioni dalle quali traspare in modo chiaro, il disfavore verso i praticanti e gli organizzatori degli sport definibili come “estremi”.²¹

Dunque la dichiarazione liberatoria non serve a nulla?

Serve invece e serve eccome, ma non nei termini in cui comunemente la si intende.

Non serve a nulla se la pensiamo come rinuncia da parte del firmatario a chiedere un risarcimento per danni biologici “importanti” da lui subiti se l'Organizzatore ha colpa.

Non serve a nulla se la pensiamo come ostacolo a che terze persone estranee, danneggiate dal firmatario della liberatoria, possano chiedere all'Organizzatore un risarcimento se sussiste sua responsabilità o, ricorrendo l'ipotesi di “pericolosità” della Randonnée organizzata, anche in assenza di sua colpa.

A cosa serve allora?

Serve a dimostrare che l'Organizzatore, ha assolto ai suoi obblighi di informazione e che il partecipante era ben consapevole, cosciente e responsabilizzato dei rischi che si assumeva partecipando alla Randonnée, perché firmandola, ha dichiarato di averne letto la Descrizione ed il Regolamento, accettandolo senza riserve.

E come ormai sappiamo, la piena informativa del Randonneur, è il primo grande passo che l'Organizzatore fa per mettersi in sicurezza.

¹⁷A. Vidiri, *La responsabilità civile nell'esercizio delle attività sportive*, in *Giustizia Civile* 1994

¹⁸Andrea Fregola “*La responsabilità degli organizzatori di trailrunning*” 24.09.2015.

¹⁹G. PONZANELLI, *Le clausole di esonero della responsabilità*, in *Danno e resp.* 1998, p.852

²⁰20 Gaetano Anzani, “*Osservazioni sui patti di esonero da responsabilità civile*”

²¹Tribunale di Terni, *Sentenza 4 luglio 2002 in Rivista Penale*, 2002 n. 7-8, pagg. 800 e seguenti

Ed ecco che allora, la
**“DICHIARAZIONE DI CONSAPEVOLEZZA, ASSUNZIONE DEL RISCHIO E
LIBERATORIA DI RESPONSABILITA' ”**

assume infine valenza di **ammissione di piena consapevolezza**.

Ed è importante che la sua “fonte produttiva” primaria sia -come già accade- il sito ARI, **da cui scaricarla e dove si trovano anche la Descrizione informativa ed il Regolamento**.

Pertanto risulta opportuno **che l'iscrizione sia subordinata alla spunta delle seguenti dichiarazioni riportate nella scheda di iscrizione online sotto a Consapevolezza/liberatoria**

- *Dichiaro di aver letto e accettato quanto sopra riportato nel documento di CONSAPEVOLEZZA e LIBERATORIA*
- *Dichiaro di aver letto con attenzione ed ho preso atto della Descrizione che si trova sulla pagina web di questa Randonnée*
- *Dichiaro di aver letto con attenzione il Regolamento che si trova sulla pagina web di questa Randonnée e dichiaro di accettarlo senza riserve*

La Dichiarazione di Consapevolezza/Liberatoria è riportata per intero nella scheda iscrizioni E DEVE ESSERE SPUNTATA PER ACCETTAZIONE

La sottoscrizione della dichiarazione liberatoria è dunque l'atto finale di un procedimento o meglio (per restare in tema...) di un “percorso” consapevolizzante del Randonneur che:

Inizia con la DESCRIZIONE tecnica e quanto più precisa possibile di: difficoltà, ambienti, caratteristiche di percorso, presumibili condizioni di traffico e di tutte le circostanze indicate sopra al Capitolo II di questa Seconda Parte, nonché di tutte le altre circostanze che caratterizzano la Randonnée;

Prosegue con il REGOLAMENTO che contiene il rinvio alla Descrizione e che contiene le disposizioni burocratiche, le “norme” di comportamento, di equipaggiamento, di dotazione imposte e stabilisce le modalità di esercizio dei relativi controlli;

Termina appunto con la DICHIARAZIONE DI CONSAPEVOLEZZA, DI ASSUNZIONE DEL RISCHIO E LIBERATORIA DI RESPONSABILITA' che richiama sia la Descrizione, sia il Regolamento.

-IX-

IL REGOLAMENTO DELLA RANDONNEE

Sarà certo una seccatura per l'Organizzatore, ma ritengo che ne valga la pena: la “sua” Randonnée, avrà un Regolamento.

Esso costituirà la “legge privata” che regolerà i rapporti tra Organizzatore e Randonneurs ed oltre alle solite “disposizioni burocratiche” (Indicazione dell'Organizzatore, Condizioni di ammissione e partecipazione, Iscrizioni, Pagamento, ecc.), dovrà contenere i riferimenti ai temi che abbiamo trattato nel corso di questa nostra passeggiata o meglio, pedalata nel campo della legge.

Sulla riepilogazione dei contenuti, non mi starò qui a dilungare, anche perché nella parte “Allegati” si trova un modello.

Ad ogni buon conto, esso conterrà (almeno) disposizioni circa:

- la sicurezza, ed idoneità dei mezzi;
- la dotazione obbligatoria;
- le regole di partecipazione, tra cui l'obbligo di comunicare ritardo/ritiro;
- le raccomandazioni e gli avvertimenti;
- le modalità ed i tempi di controllo dei mezzi e delle dotazioni;
- la precisazione che l'unica obbligazione civile assunta dall' Organizzatore verso i partecipanti è quella di vagliare ed omologare il loro raggiungimento del risultato per ottenere il brevetto”;
- la cessione del diritto di immagine durante la manifestazione;
- la dichiarazione ai fini della tutela di Privacy;
- il Foro Competente per le controversie.

CONCLUSIONI

Siamo partiti con l'idea di scrivere “una paginetta” e ci siamo trovati tutta questa roba.

Sono certo di avere scritto talvolta cose banali, da voi già conosciute ed attuate, ma sono anche sicuro che almeno qualche informazione vi sarà giunta nuova e potrà esservi utile.

Non so se sono riuscito a trattare tutto e nemmeno se sono stato chiaro e semplice, come mi ero proposto.

Questo lavoro è stato lungo e per lui ho sacrificato (anche) molte ore di pedalata

Se sarò riuscito a farvi leggere tutto ed a sensibilizzarvi sulla necessità di adottare un nuovo “modello di sicurezza”, sarò stato ampiamente ripagato.

Sappiate comunque che nessuna pagina qui scritta, potrà mai sostituirsi al vostro buon senso ed alla vostra prudenza nel valutare, caso per caso, le peculiarità che pone la “vostra” Randonnée, il tutto secondo lo “spirito” che anima questo lavoro.